



Comune di Lizzano

(Provincia di Taranto)

Corso V. Emanuele, n.54 – 74020 – tel. 0999558609 – fax 0999558602 – Codice Fiscale: 80010030734 – Partita IVA: 01752810737
www.sg.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it - protocollo.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it

ORDINANZA N. 43

Prot. n. 5424 del 04 MAG 2020

IL SINDACO
Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

OGGETTO : EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROROGA MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE CERIMONIE FUNEBRI.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi in tutto il territorio nazionale;

Considerato che permane ancora un rischio di assembramento in particolar modo in occasione delle cerimonie funebri per l'usanza di vegliare la salma nell'abitazione del defunto;

Ritenuto, pertanto, continuare a dover vietare la veglia funebre nell'abitazione del deceduto, disponendo l'obbligo di immediato trasferimento della salma presso il cimitero civico;

Precisato che il presente provvedimento è stato debitamente comunicato alla Prefettura di Taranto;

Richiamati i D.P.C.M. dell'1, 4, 9, 11, 22 marzo 2020, dell'1, 10 e da ultimo del 26 aprile 2020 che porta al 17 maggio 2020 i termini di efficacia delle misure per contrastare il diffondersi del contagio del Coronavirus COVID-19;

Visto il D.P.C.M. 26 Aprile 2020, ed in particolare l'art.1, comma 1, lett.i, nonché i chiarimenti di cui alla nota ministeriale n.15350/117 (2) Uff.III – Prot. Civ. prot. N.29415 del 02 maggio 2020;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

ORDINA

che a partire dal 04/05/2020 e fino al 17.05.2020:

1. è vietata la veglia della salma presso l'abitazione del defunto;
2. sono vietati i cortei;
3. la salma deve essere prontamente trasportata presso la "sala mortuaria" del civico cimitero;
4. l'accesso alla sala mortuaria per la veglia del defunto è riservato solo agli stretti parenti del defunto e sia contingentato nel numero e nel tempo.
5. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazioni di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; prima dell'accesso in Chiesa dei partecipanti alle esequie funebri, sia garantita da un addetto alla sicurezza la misurazione della temperatura corporea, attraverso un termometro digitale o termo -- scanner al fine di bloccare l'accesso a chi risulti avere una temperatura superiore ai 37,5 °C. Questa disposizione è richiesta anche per le celebrazioni all'aperto;

6. La manipolazione della salma antecedente alla chiusura del feretro dovrà avvenire in sicurezza utilizzando adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (Mascherina chirurgica e/o con visiera, occhiali protettivi, camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse);
7. L'incassamento avvenga riducendo al minimo le occasioni di contatto avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante;
8. E' vietato il trasporto a "cassa aperta", la vestizione della salma, la tanatocosmesi come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali taglio di unghia, capelli, barba e di tamponamento;
9. Il feretro, ormai chiuso, sia sottoposto a disinfezione esterna completa;

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 7/8/90 e ss. mm., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 6/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia - Lecce, o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D. P. R. 24/11/1971 N. 1199;

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e per l'applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE

La pubblicazione on – line all'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l'invio dello stesso:

- Al Sig. Prefetto di Taranto;
- Al sig. Questore di Taranto;
- Alla Locale Stazione Carabinieri;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al responsabile dei Servizi cimiteriali del Comune di Lizzano;
- All'Asl territorialmente competente.

IL SINDACO
D.ssa Antonietta D'ORIA

